

2) se il requisito dello svolgimento, da parte dell'impresa alla quale è stata direttamente affidata la fornitura, della parte più importante dell'attività con l'Ente pubblico che la controlla, debba essere accertato facendo applicazione dell'art. 13 della direttiva 93/38/CEE⁽¹⁾, e possa ritenersi sussistente nel caso in cui la suddetta impresa realizzi la prevalenza dei proventi con l'Ente pubblico controllante, o, in alternativa, nel territorio dell'Ente stesso».

⁽¹⁾ GU L 199, del 9.8.1993, p. 1.

⁽²⁾ GU L 199, del 9.8.1993, p. 84.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Supreme Court (Irlanda), con ordinanza 27 luglio 2004 nel procedimento Eurofood IFSC Ltd e nel procedimento relativo ai Companies Acts (leggi sulle società) 1963-2003, Enrico Bondi contro Bank of America N.A., Pearse Farrell (il curatore provvisorio), Director of Corporate Enforcement ed i titolari di certificati/obbligazioni

(Causa C-341/04)

(2004/C 251/13)

Con ordinanza 27 luglio 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 9 agosto 2004, nel procedimento Eurofood IFSC Ltd e nel procedimento relativo ai Companies Acts (leggi sulle società) 1963-2003, Enrico Bondi contro Bank of America N.A., Pearse Farrell (il curatore provvisorio), Director of Corporate Enforcement ed i titolari di certificati/obbligazioni, la Supreme Court (Irlanda), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, allorché ad un giudice competente viene presentata in Irlanda una domanda di liquidazione di una società insolvente e detto giudice emette, in pendenza dell'emissione di un'ordinanza di liquidazione, un'ordinanza di nomina di un curatore provvisorio munito del potere di prendere possesso degli attivi della società, amministrare i suoi affari, aprire un conto corrente bancario e nominare un solicitor tutto ciò con la conseguenza sul piano legale di privare della capacità di agire gli amministratori della società, codesta ordinanza combinata con la presentazione della domanda costituisca una decisione di apertura del procedimento di insolvenza ai fini dell'art. 16, interpretato alla luce degli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1346 del 2000⁽¹⁾.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se la presentazione, in Irlanda, alla High Court di una domanda di liquidazione coattiva di una società, ad opera della Corte costituisca l'apertura del procedimento di insolvenza ai fini

di tale regolamento in forza del disposto irlandese di cui all'art. 220, n. 2 del Companies Act, 1963 (legge sulle società del 1963) ai sensi del quale la liquidazione di una società inizia alla data di presentazione della domanda.

3) Se l'art. 3 del suddetto regolamento, in combinato disposto con l'art. 16, abbia per effetto che un giudice di uno Stato membro, diverso da quello ove è situata la sede registrata della società e diverso da quello ove la società amministra la gestione dei suoi affari su una base regolare secondo modalità accertabili da terzi, ma ove è stato inizialmente aperto il procedimento di insolvenza, sia competente ad aprire il procedimento di insolvenza principale.

4) Se, laddove:

- a) la sede registrata di una società madre e della sua controllata sono in due diversi Stati membri,
- b) la controllata amministra la gestione dei suoi interessi su una base regolare secondo modalità accertabili da terzi ed in osservanza completa e regolare della sua stessa identità societaria negli Stati membri dove è situata la sua sede statutaria e
- c) la società madre, grazie al suo azionariato ed al potere di nominare gli amministratori, è in grado di controllare e di fatto controlla la politica della controllata,

per determinare il «centro degli interessi principali», i fattori rilevanti siano quelli menzionati alla lett. b) supra o, dall'altro lato, quelli menzionati alla lett. c) supra.

5) Se, quando il fatto di permettere ad una decisione giudiziaria o amministrativa di produrre conseguenze legali con riguardo a persone o enti i cui diritti ad un procedimento corretto e ad un dibattimento equo non siano stati osservati nel prendere una decisione siffatta sia manifestamente contrario all'ordine pubblico di uno Stato membro, tale Stato membro sia obbligato, a norma dell'art. 17 del suddetto regolamento, a riconoscere una decisione dei giudici di un altro Stato membro intesa ad aprire il procedimento di insolvenza nei confronti di una società, in una situazione in cui il giudice del primo Stato membro è convinto che la decisione in questione sia stata emessa nell'inosservanza di tali principi e, in particolare, laddove il ricorrente nel secondo Stato membro ha rifiutato, nonostante sollecitazioni e contrariamente all'ordinanza del giudice del secondo Stato membro, di fornire al curatore provvisorio della società, debitamente nominato conformemente al diritto del primo Stato membro, copia dei documenti essenziali alla base della domanda.

⁽¹⁾ Regolamento del 29 maggio 2000 relativo alle procedure d'insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).